

Nuova redazione del testo completo
«secondo la copia fattasi nel 1861»
[1861]
ms con correz. e aggiunte di Don Rua.

21 p.

21/31 cm.

S. 022 "1861"
n. 31

022(5)

*Società Di s. Francesco
di Sales.*

secondo la copia fatta nel 1861

187666

Società
di S. Francesco di Sales.

In ogni tempo fu speciale sollecitudine de' ministri della Chiesa di adoperarsi secondo le loro forze per promuovere il bene spirituale della gioventù. Dalla buona o cattiva educazione di essa dipende un buon o tristo avvenire ai costumi della società. Il medesimo Divin Salvatore si vede nel fatto evidente prova di questa verità, quando compiva in terra la sua divina missione, invitando con paterno affetto i fanciulli ad appressarsi a Lui: *Invite parvulos venire ad me.* I vescovi e specialmente i sommi Pontefici seguendo le vestigia del Pontefice eterno il Divin Salvatore, si cui fanno le voci sopra la terra, provvedono in ogni tempo e colla voce e cogli scritti la buona educazione della gioventù, e favoriscono in modo speciale quelle istituzioni, che a questo punto di tanto ministero debbano le loro cure. Chi rivolti giorni però il bisogno è di gran lunga più sensibile. La trascuratezza di molti genitori, l'abuso della stampa, gli sforzi degli eretici e dei secolari per accrescere il numero dei secolari, mostrano la necessità di unirci insieme a combattere per la causa del Signore sotto allo stendardo del Vicario di Gesù Cristo, per conservare la fede ed il buon costume, soprattutto in quella classe di giovani, che per essere poveri sono esposti a maggior pericolo di loro eterna salute. Egli è questo lo scopo della società o congregazione di S. Francesco di Sales.

Origine di questa Società

Fin dall'anno 1844 il Sac. Bossio Giovanni si univa ad altri ecclesiastici per accogliere in apposite locali i giovani più abbandonati della città di Torino a fine di trattarli con trastulli, e nello stesso tempo dar loro il pane della divina parola. Ogni cosa facevasi d'accordo coll' autorità ecclesiastica.

Perdendo il bisogno questi tenui principii, il concorso dei giovani divenne assai grande, ed l'anno 1844 S. C. Monsignor Ferrone concedeva di ridurre un edificio (1) a forma di Chiesa con facoltà di fare in quelle sacre funzioni, che sono necessarie per la santificazione dei giorni festivi, e per l'istruzione dei giovani, che ogni giorno più numerosi intervenivano. Fin d' Oltrescuro venne più volte ad amministrare il Sacramento della Cresima. L'anno 1845 concedeva che tutti quelli che intervenivano a tale istruzione potessero in essere ammessi alla Santa Comunione, ed adempire il precetto ^{parziale} permettendo di cantare la Santa Messa, fene tridni, novene, qualora ciò si ravvisasse opportuno. Queste cose ebbero luogo fino all'anno 1849 nell' Oratorio detto di S. Francesco di Sales. In quell'anno vedendo il numero dei giovani, e così divenuta ristretta la chiesa attuale, ed consenso sempre dell' autorità ecclesiastica si aprì in altro angolo della città, vicale dei platani a Porta nuova un secondo Oratorio sotto al titolo di Luigi Gonzaga col medesimo scopo dell' antecedente. Due camere destinate all' alloggio dei preti direttori del Rifugio, e nel 1845 l' Oratorio trasferivasi in Valbruna, casa Pivardi, ove tuttora esiste. Divenuti insufficienti anche questi due locali, l'anno 1849 se ne apriva un altro in Vanchiglia sotto il titolo del Santo Angelo Custode.

I tempi rendendosi assai calamitosi per la religione, il Superiore ecclesiastico con tratto di grande bontà di moto proprio approvava il regolamento di queste Oratorii, e ne costituiva il Sac. Bossio Direttore capo concedendogli tutte quelle facoltà che potessero tornare necessarie ed opportune a questo scopo.

(1) Due camere destinate all' alloggio dei preti direttori del Rifugio, e nel 1845 l' Oratorio trasferivasi in Valbruna casa Pivardi, ove tuttora esiste.

Molti giovani adottavano il medesimo piano di regolamento, e si adoperarono per introdurre nella loro diocesi questi oratorii festivi.

Alla un bisogno grave apparve nella una di tali oratorii. Molti giovani già alquanto d' età avanzata non potevano essere abbastanza istruiti col solo catechismo festivo, e fu mestieri aprire scuole catechismi divini e serali. Molti molti di essi, trovandosi affatto poveri ed abbandonati, furono accolti in una casa per essere tolti dai pericoli, istruiti nella religione e avviati al lavoro. Il che si fa tuttora specialmente in Torino nella casa annessa all' Oratorio di S. Francesco, ove in novantati sono in numero di cinquante circa.

Per le adunanze di giovani solite a farsi negli oratorii festivi, per le scuole divine e serali, e per numero ogni crescente dei ricorati, la massa del bisogno divenne assai copiosa. Onde per conservare l'unità di spirito e disciplina, da cui dipende il buon esito degli oratorii, fin dall'anno 1844 alcuni ecclesiastici si radunarono a fare una specie di società o congregazione aiutandosi a vicenda e coll' esempio e coll' istruzione. Essi non fecero alcun voto; e si limitavano ad una semplice promessa di occuparsi in quelle cose, che sembrassero di maggior gloria di Dio e vantaggio dell' anima propria. Riconoscevano il loro superiore nel Sac. Bossio Giovanni.

Scopo di questa società

- 1° Lo scopo di questa società si è di riunire insieme i suoi membri ecclesiastici, clericali ed anche laici a fine di perfezionare se medesimi imitando le virtù del nostro Divin Salvatore specialmente nella carità verso i ~~poveri~~ giovani poveri.
- 2° Gesù Cristo cominciò fare ed insegnare, così i congregati cominciano a perfezionare se stessi colla pratica delle interne ed esterne virtù, coll' acquisto della scienza, di poi si adopereranno a beneficio del prossimo.

1° Il primo esercizio di carità sarà di accogliere giovani poveri ed abbandonati per istruirli nella santa cattolica religione, particolarmente nei giorni festivi come si pratica in questa città di Torino nei tre Oratorii di S. Francesco di Sales, di S. Luigi Gonzaga e in quello dell'Angelo Custode -

2° Si incontrano poi alcuni giovani talmente abbandonati, che per loro riesce inutile ogni cura se non sono ricoverati. A tale uopo per quanto sarà possibile si apriranno case di ricovero, ove coi mezzi che la Divina Provvidenza porrà fra le mani, sarà loro somministrato alloggio, vitto e vestito.

Monte più verranno istruiti nelle verità della fede, saranno egualmente avviati a qualche arte o mestiere, come attualmente si fa nella casa annessa all'Oratorio di S. Francesco di Sales in questa città. Il Sac. D. Francesco Montebruno membro di questa società ha aperto da quattro anni in Genova la casa detta Opera degli Artigianelli. I giovani ricoverati sono circa sessanta; più centinaia intervengono nei giorni festivi.

3° In vista poi dei gravi pericoli che corre la gioventù desiderosa di abbracciare lo stato ecclesiastico, questa congregazione si darà cura di coltivare nella pietà e nella vocazione coloro che mostrano speciale attitudine allo studio ed eminente disposizione alla pietà. Trattandosi di ricoverare giovani per lo studio saranno di preferenza avvertiti i più poveri, perché mancanti di mezzi onde fare altrove i loro studi.

4° Il bisogno di sostenere la religione cattolica si fa gravemente sentire anche fra gli adulti del basso popolo, particolarmente nei paesi di compagnia, perciò i congregati si adopereranno di dettare esercizi spirituali, diffondere buoni libri, spedendo tutti quei mezzi che suggerisce la carità, affinché colla voce e cogli scritti si ponga un argine all'eresia e all'irreligione, che in tante guise tenta d'insinuarsi fra i rozzi e gl'ignoranti; ciò al presente si fa col dettare di quando in quando qualche muta di esercizi spirituali e colla pubblicazione delle Letture Cattoliche.

(1) Il Sac. D. Francesco Montebruno membro di questa società ha aperto da quattro anni in Genova la casa detta opera degli artigianelli. I giovani ricoverati sono circa sessanta; più centinaia intervengono nei giorni festivi.

1896 E 10

Forma di questa società

Forma

1° Tutti i congregati tengono vita comune, stretta, solamente dal vincolo della fraterna carità e dei voti semplici, che li unisce a formare un cor solo ed una anima sola per amare e servire 'Godio colla virtù dell'ubbidienza, della povertà e santità di costumi.

2° Ngueno nell'entrare in congregazione non perdona i diritti civili, anche dopo fatti i voti, perciò conserva la proprietà delle cose sue, la facoltà di succedere e di ricevere eredità, legati e donazioni. Ella per tutto il tempo che vivrà in congregazione non potrà amministrare i suoi beni se non nel modo e nei limiti voluti dal Superiore Maggiore.

3° I frutti di tali beni, per tutto il tempo che rimane in congregazione, devono cedersi a favore della stessa. Il Superiore però può concedere che in parte ed anche totalmente tali frutti cedano a favore di qualche persona o di altra persona di cui conosca il bisogno.

4° I diaconi e sacerdoti anche dopo fatti i voti usengono i loro patrimoni o benefici semplici, ma non li amministrano, né possono averli in particolare.

5° L'amministrazione di patrimoni, di benefici e di quanto è posseduto in congregazione appartiene appartenere al Superiore Generale, il quale per se o per altri li amministra, e ne ^{ricevera} i frutti annui finché l'individuo sarà in congregazione.

6° Il medesimo Superiore ogni sacerdote consegnerà ogni dia la somma delle messe. Gli altri poi o diaconi o laici gli consegneranno ogni sorta di danaro, che in qualsiasi modo loro possa pervenire, affinché serva a bene unirne.

7° La società provvederà a ciascuno tutto quello che è necessario al vitto, agli abiti e a quanto occorre nelle varie vicende della vita sia nello stato di sanità, sia in caso di malattia. Ugni monaco ragionevole e moderato, il Superiore può mettere in disposizione di qualche socio quel danaro, o quegli oggetti che egli giudicherà bene impiegare a maggior gloria di Dio.

8° Chi volesse disporre per testamento nella congregazione

1896 E 11

può lasciare gli stabili di cui è padrone a chi meglio giudica.

10° I voti obbligano l'individuo finché egli dimorerà in congregazione. Se taluno o per ragionevole motivo o di fatto a prudente giudizio dei Superiori dovesse partire dalla congregazione, egli può essere sciolto dai voti dal Superiori Generali della casa. *Macotta.*

11° Ognuno faccia di perseverare nella sua vocazione fino alla morte. Ciascuno si ricordi di quelle gravi parole del Divin Salvatore: *Non mittens manum ad aratrum, & respiciens retro, aptus est regno Dei.*

12° Se alcuno uscirà dalla congregazione, non potrà pretendere corrispettivo di sorta per tempo che ivi è rimasto, né portare seco altre cose, se non quelle che il Superiore della casa giudicherà a proposito. Potrà però portare seco quegli stabili ed anche quegli oggetti mobili, di cui avesse conservata la proprietà entrando in congregazione, ma non potrà dimandar conto dei frutti e dell'amministrazione dei medesimi per tempo che vi visse nella società.

13° Il Superiore Generale ammetterà i novizi, li accetterà alla professione, oppure li rimanderà secondo che gli sembrerà meglio nel Signore. Ma osserverà quanto è prescritto nell'articolo dell'accettazione, ed avrà cura di non licenziare alcuno senza avere prima ^{consultato} il Superiore di quella casa cui egli appartiene.

Del voto di Obbedienza.

1° Il profeta Davide pregava il Signore che lo illuminasse per fare la sua santa volontà. Il Divin Salvatore ci assicura che egli non è venuto per fare la sua volontà, ma quella del celeste Padre. Egli è per assicurarci di fare la santa volontà di Dio che si fa il voto di obbedienza.

2° Questo voto obbliga a non occuparsi se non in quelle cose che il rispettivo Superiore di maggior gloria di Dio e vantaggio dell'anima propria, e del prossimo secondo le norme prescritte dal presente regolamento.

3° L'osservanza di questo voto non intende di obbligare sotto pena di colpa, se non in quelle cose che sono contrarie

1876 E 12

ai comandamenti di Dio e di Santa Madre Chiesa od alle disposizioni dei Superiori, che espressero il loro precetto con questa formula: « Vi comando in virtù di S. Ubbidienza ».

1° L'ubbidienza ci assicura di fare la volontà di Dio? chi ascolta voi, dice il Salvatore, ascolta me, e chi disprezza voi disprezza me.

2° Ciascuno pertanto sia sottinteso al Superiore come a Dio medesimo, e lo consideri in ogni cosa qual padre amoroso, e a lui obbedisca interamente, prontamente, con animo libero ed umiltà.

3° Nuno siasi sollecitudine di domandare cosa alcuna, neppure d'incusabile. Se però alcuno conoscesse essergli qualche cosa nociva o necessaria, la esponga rispettosamente al Superiore, che si darà sollecitudine di provvedere al bisogno.

4° Ognuno abbia gran confidenza nel Superiore, niun secreto del cuore si conservi verso di lui. Gli tempi sempre la sua coscienza aperta ogni qualvolta ne sia richiesto, ed egli stesso ne curi il bisogno.

5° Ognuno obbedisca senza alcuna resistenza, né nel fatto né colle parole, né nel cuore. Quanto più una cosa sarà ripugnante a chi la fa, tanto più sarà meritoria innanzi a Dio facendola.

6° Nuno mandi lettera fuori di casa senza permesso del Superiore della medesima o di un altro da lui delegato. Ricorrendo lettere si consegneranno al Superiore che le leggerà, qualora lo giudicasse a proprio

Del voto di Povertà.

1° L'osservanza del voto di povertà nella nostra congregazione consiste essenzialmente nel distacco da ogni bene terreno; il che noi praticammo in condurre vita comune riguardo al vitto e vestito, non riservando nulla a proprio uso senza special permesso del Superiore.

2° È parte di questo voto il tenere le camere nella massima semplicità, studiando di ornare il cuore di virtù

1877 H 1

8
e non la persona o le pareti della camera.

3.^a Nessuno in congregazione o fuori tenga danaro presso di se; nemmeno in deposito per qualsiasi causa.

4.^a In caso di viaggio o in caso che il Superiore mandi ad aprire o ad amministrare qualche casa di beneficenza, o a compiere qualche parte del sacro ministero, o v'inter venga qualche bisogno particolare; allora il Superiore dona le disposizioni secondo le esigenze dei tempi, dei luoghi e delle persone.

5.^a Il dare a mutuo, il ricevere o dispensare quelle cose che sono presso di se o nella casa, il far contratti di qualsiasi genere, non solamente sono cose proibite cogli esterni, ma egualmente con quelli della società, senza licenza del Superiore.

6.^a Se a taluno fosse data qualche limosina, egli torto la porta al Superiore, che la porrà nella cassa della congregazione affinché venga impiegata giusta la mente dell'abolitore.

Del voto di Castità

1.^a Chi tratta colla gioventù abbandonata deve certamente studiare di arricchirsi d'ogni virtù. Ma la virtù angelica, virtù tanto cara al Figliuolo di Dio, la virtù della castità deve essere coltivata in grado eminente.

2.^a Chi non ha fondata speranza che col divino aiuto possa conservare la virtù della purità nelle opere, nelle parole, ne' pensieri, non si faccia scrivere in questa congregazione; poiché ad ogni passo egli è esposto a pericoli.

3.^a Le parole, gli sguardi anche indifferenti sono talvolta malamente interpretati dai giovani già stati vittima delle umane passioni. Perciò massima cautela nel discorrere, o trattare, con giovani di qualsiasi età o condizione.

4.^a Fuggire le conversazioni delle persone di sesso diverso e dei moderati secolari, ove si prevede pericolo per questa virtù.

5.^a Nessuno si rechi a casa di conoscenti od amici senza esplicita licenza del Superiore, il quale, se può, gli destinerà

9
sempre un compagno.

6.^a Mezzi efficaci per custodire questa virtù sono la frequenza dei Santi sacramenti della confessione e comunione, la pratica esatta dei consigli del confessore, fuga dell'ozio, mortificazione e modestia di tutti i sensi del corpo; frequenti visite a Gesù Sacramentato, frequenti giaculatorie a Maria Ss., a S. Francesco di Sales, o S. Luigi Gonzaga, che sono i principali protettori di questa congregazione.

Governo interno della società.

1.^a Riguardo al pubblico esercizio del sacro ministero i soci riconosceranno per loro Superiore il vescovo della Diocesi ove esiste la casa, a cui essi appartengono.

2.^a Per l'interno la società dipende dalla casa madre che è governata da un capitolo composto di un Rettore, Prefetto, Economo, Direttore spirituale o Catechista e tre consiglieri.

3.^a Il Rettore appronta e propone l'accettazione dei postulanti a una proporla; assegnare a ciascuno le incumbenze riguardanti allo spirituale e al temporale. Non potrà però comporre stabilimenti nemmeno far contratti, la cui materia ecceda il valore di mille franchi senza il consenso del capitolo.

4.^a Il Rettore durerà a vita nella sua carica. Ma qualora (quod Deus avertat) egli trascurasse gravemente i suoi doveri, il Prefetto ed il Direttore possono di comune accordo radunare il capitolo e i rettori delle case particolari, per avvisare efficacemente il Rettore, ed anche venire alla deposizione, qualora la gravità delle cose il richiedesse.

5.^a Il medesimo capitolo così radunato ha l'autorità di eleggere un altro Rettore. In ogni caso però l'elezione non sempre farsi di un socio che abbia già fatta professione assoluta, cioè, che abbia emessi i voti perpetui.

6.^a Il medesimo Rettore convochi una volta l'anno il capitolo e i rettori delle case particolari per conoscere e provvedere

ai bisogni della società; Dase quelle provvidenze che secondo i tempi, i luoghi e le persone si giudicheranno opportune.

- 1.^a Il Rettore si nominerà un Vicario fra gl' individui della congregazione, e lo designerà un nome e cognome in foglio di carta sigillata, tenendo tutto in segreto e sotto chiave. Sul piego sia scritto: Rettore provvisorio.
- 2.^a Il Vicario farà le voci del Rettore dalla morte di esso finché sia eletto definitivamente il successore; ma non potrà introdurre mutazione di sorta nella disciplina e nell' amministrazione durante il suo provvisorio governo.
- 3.^a Il Vicario dia tosto avviso ai suoi di tutte le cose della morte del Rettore, affinché ognuno dia la massima sollecitudine di prestargli i prescritti suffragi. Di poi inviti tutti i Direttori delle medesime ad intervenire alla elezione del Successore.
- 4.^a Affinchè uno possa essere eletto Rettore deve essere rispetto almeno otto anni in congregazione, aver compiuto trent'anni di età, abbia tenuta esemplare condotta in faccia a tutti i congregati. Qualora comenesere tutte le altre vote in grado eminente, l'età può diminuirsi fino a ventisei.
- 5.^a Il Rettore non sarà definitivamente eletto finchè non si sia presentato al Superiore ecclesiastico del luogo, ove trovarsi la casa Apostolica, ed abbia al medesimo promessa ubbidienza e dipendenza in tutte le cose che riguardano all' esercizio pubblico del sacro ministero.
- 6.^a L' elezione del Successore al Rettore defunto si farà così: Non prima di dieci, e non più tardi di quindici giorni dopo la morte del Rettore si raduneranno il Prefetto, Economo, Direttore spirituale, tre consiglieri e il Vicario, e quei Direttori delle case particolari, che possono intervenire. Recitati il De profundis in suffragio del Rettore defunto, invocato l' assistenza dello Spirito Santo coll' invoco Veni Creator Spiritus, si daranno i vote. Colui il quale imporrà due terzi di vote sarà il novello Rettore.

1377A4

Degli altri Superiori.

- 1.^a Gli uffizi proprii degli altri superiori della casa saranno dal Rettore ripartiti secondo il bisogno.
- 2.^a Il Direttore spirituale però avrà cura dei novizi, e s'adara premura grandissima per far loro imparare e praticare lo spirito di carità e di zelo che deve animare colui che desidera dedicare interamente la sua vita a bene dei giovani abbandonati.
- 3.^a E pure ufficio del Direttore arrisare rispettosamente il Rettore, qualora sorgesse qualche trascuranza nel praticare e far osservare le regole della congregazione.
- 4.^a Ma è poi cura speciale del Direttore d' invigilare la condotta morale di tutti i congregati.
- 5.^a Il Prefetto, il Direttore spirituale saranno eletti dal Rettore, L' Economo e i tre Consiglieri saranno eletti a pluralità di vote dai congregati professi.
- 6.^a Il Prefetto fa le voci del Rettore in assenza di esso, e in tutte le cose di cui una ricevuto corso speciale.
- 7.^a L' Economo avrà cura di tutto l' andamento materiale della casa.
- 8.^a Studi esso di far evitare ogni quante spesa inutile. Dovendo egli far eseguire qualche lavoro, studierà che ogni cosa sia fatta colla debita economia. Ma per le spese e per i contratti di maggior rilievo, dovrà andare d' accordo col Prefetto, cui darà conto della sua gestione ogni tre mesi.
- 9.^a I Consiglieri prenderanno parte in tutte quelle deliberazioni, che riguardano all' amministrazione e allontanamento di qualche membro della casa, ai contratti di compra o vendita di stabili, ed ai contratti di una somma che ecceda mille lire. In generale saranno chiamati a dare i vote in tutte le cose di maggior importanza che riguardano il buon andamento della congregazione. Se non avri almeno la maggioranza dei vote, il Rettore deve sospendere le deliberazioni sopra l' oggetto proposto.
- 10.^a Quando un congregato va alla direzione di qualche casa prende il nome di Direttore, ma la sua autorità è limitata.

1377A5

nella casa a lui affidata. Alla morte del Rettore è anch'egli invitato ad intervenire per l'elezione del futuro Rettore, e se la elezione non è ancor fatta, darà anch'egli il suo voto.

11.° Ciascuno dei superiori, ad eccezione del Rettore, durerà tre anni nella sua carica, e potrà essere rieletto.

Delle case particolari

1.° Qualora per tratto speciale della divina provvidenza si aprisse una casa particolare fuori ~~quella~~ della casa madre, il Superiore generale prima di tutto andrà a concertare quanto riguarda allo spirituale ed al temporale ^{del} Vicario della Diocesi in cui trattasi di aprire la novella casa, secondo le regole ^{del governo} della casa madre.

2.° I soci destinati per una casa novella non devono essere meno di due, di cui almeno uno deve essere sacerdote. Il superiore prenderà il nome di Direttore.

3.° Ogni casa profonderà ed amministrerà i beni donati o portati in congregazione per quella casa determinata, ma sempre ne' limiti fissati dal Superiore generale.

4.° Il Rettor maggiore visiterà almeno una volta l'anno le case particolari per esaminare se si compiono bene i doveri imposti dalle regole della società, ed osservare se l'amministrazione delle cose spirituali e temporali tende realmente al suo scopo quale si è di promuovere la gloria di Dio ed il bene delle anime.

5.° Il Direttore dal suo canto deve tenere ogni sua gestione in modo da poterne ogni momento rendere conto a Dio ed al Rettore superiore nella cui somministrazione deve ravvisare i divini voleri.

6.° È cura principale del medesimo Rettore di stabilire nelle case nuove un capitolo compatibile col numero dei soci che vi abitano.

7.° Questo capitolo sarà formato dal Rettor Maggiore, dal Direttore della nuova casa o dal capitolo della casa Madre.

8.° Il primo ad eleggersi è il Catechista; di poi l'Economo, quindi i consiglieri di mano in mano vi sarà un numero competente di soci che dimorino regolarmente in quella casa.

9.° Il Catechista avrà una delle cose spirituali di tutta la casa, e sarà pure obbligato a dare gli opportuni avvisi al Direttore, qualora ne sia caso.

10.° Se le distanze, i tempi, ed luoghi permutescono cecchiamente nella formazione di questo capitolo e nelle attribuzioni dei membri, il Rettore Maggiore ne ha piena autorità di farlo previo però il consenso del capitolo della casa Madre.

11.° Il Direttore non può né comprare né vendere stabili senza il consenso del Rettor Maggiore; soltanto nell'amministrazione ha piena autorità, ma nelle cose di maggior rilievo gli si dà consiglio di radunare il suo capitolo e non deliberare senza che ne abbia il consenso.

Accettazione.

1.° Tutte dimanda che taluno voglia entrare in congregazione il Direttore spirituale ne prenderà le debite informazioni, le quali farà tenere al Rettore.

2.° Il Rettore poi lo presenterà a suo per l'accettazione secondo che gli sembra meglio nel Signore. Alla quando è proposto al Capitolo, sarà solo accettato, se ottiene almeno la maggioranza dei voti.

3.° La prova per essere ammesso ai voti sarà di un anno; ma vi può fare se non ha compiuti sedici anni di età.

4.° I voti saranno per tre volte rinnovati di tre in tre anni. Dopo i sei anni ognuno è libero di continuarsi di tre in tre anni, oppure fare perpetuo cioè di obbligarsi all'adempimento dei voti per tutta la vita. Ma i voti perpetui non si possono fare, finché il socio abbia l'età di ventiquattro anni compiuti.

5.° Affinchè un socio possa essere ricevuto nella società

- oltre le qualità morali nel grado richiesto dalle regole, deve pure confermare la sua condotta anteriore con un certificato 1° di nascita e battesimo; 2° di stato libero; 3° sciolto da debiti, se non esser mai stato processato; 4° non aver alcun impedimento fisico o morale, che lo renda irregolare per lo stato ecclesiastico; 6° consenso dei parenti prima che faccia i voti.
- 6° Lo stato di sanità sia tale che almeno nell'anno di prova possa osservare tutte le regole della società senza fare eccezione di sorta.
- 7° Ogni socio, se è destinato allo studio, entrando dovrà portare con sé 1° congedo di rettorario almeno paria a quello, che è prescritto per i giovani della casa; 2° cinquecento franchi nell'entrata, che serviranno a sopprimere le spese, che occorreranno pel vitto ereditato nell'anno di prova; 3° franchi 300 in fine dell'anno di prova prima di fare i voti.
- 8° I fratelli coadiutori porteranno soltanto il congedo e franchi 500 nella loro entrata senza ulteriore obbligazione.
- 9° Il Rettore potrà dispensare dalle condizioni poste nell'articolo 7° e 8°, qualora intervenzano motivi ragionevoli, per cui egli giudichi di fare eccezioni più o meno ristrette.
- 10° La comunità appoggiata alla Divina provvidenza che non manca mai di venire in aiuto di chi in lei confida, si dà carico di provvedere quanto occorre a ciascun socio sia che egli trovsi in sanità, sia che cada in qualche malattia. La comunità però si obbliga solo in questo senso riguardo a quei soci che hanno già fatto i voti.
- 11° A tutti si raccomandano caldamente due cose: 1° guardarsi attentamente dal contrarie abitudini di qualsiasi genere anche di cose indifferenti, procurare la nettezza e la decenza degli abiti, del letto e della camera. 2° una forte un grande studio per evitare la ricchezza e l'ambizione. L'abito più pregevole per un religioso è la santità della vita congiunta con un edificante contegno in tutte le nostre operazioni.

Ognuno sia disposto di
 12° A tutti si raccomandano sofferire, se occorre, caldo, freddo, sete, fame, stenti e dispregio ogni volta tali cose contribuiscano a procurare la gloria di Dio, il bene delle anime altrui, e la salvezza dell'anima propria.

121

Pratiche di pietà.

- 1° La vita attiva cui tende specialmente la società nostra, fa che i suoi membri non possono aver comodità di fare molte pratiche in comune; procureremo di supplire col ricicchevole buon esempio, e col perfetto adempimento dei doveri generali del cristiano.
- 2° Ciascun socio si accosterà ogni settimana al sacramento della penitenza dal confessore fissato dal Rettore. I chierici ed i fratelli coadiutori procureranno di fare la santa Comunione almeno ogni giorno festivo, e nel giovedì di ciascuna settimana. La compostezza della persona, la pronuncia chiara, devota, distinta delle parole dei divini uffizi, la modestia nel parlare, vedere, camminare in casa e fuori di casa devono essere cose caratteristiche nei nostri congregati.
- 3° Ogni giorno vi sarà non meno di un'ora di preghiera tra mentale e vocale, od eccezione che non sia impedito dall'esercizio del suo ministero. Nel qual caso supplirà colla maggior frequenza di giaculatorie, e indirizzando a Dio con maggior intensità di affetto quei lavori, che lo impediscono dagli stabiliti esercizi di pietà.
- 4° Ogni giorno si reciterà la terza parte del Rosario di Maria SS., e si farà un po' di lettura spirituale.
- 5° In ciascuna settimana al venerdì si farà digiuno in onore della passione di N. S. Gesù Cristo.
- 6° L'ultimo giorno di ogni mese sarà giorno di ritiro spirituale: ciascuno farà l'esercizio della buona morte, agguinzando le sue cose spirituali e temporali, come se dovesse abbandonare il mondo.

arrivarsi all' eternità.

- 7° Il Rettore potrà dispensare da queste pratiche per quel tempo e per quegli individui, che meglio giudicherà nel Signore.
- 8° Quando la Divina provvidenza chiamasse alla vita eterna qualche socio, sia laico, sia sacerdote, i confratelli di tutta la società celebrano una messa in suffragio dell' anima del defunto. Quelli che non sono sacerdoti procureranno di fare almeno una volta la Santa Comunione a questo fine.
- 9° La stessa opera di pietà si farà alla morte del padre o della madre di qualcheduno dei congregati, una sola mente nella casa dove dimora il socio che ha subita quella perdita.
- 10° Offrendo il Rettore avrà suffragi duplicati, e ciò per due motivi: 1° Come tributo di gratitudine per le cure e fatiche sostenute nel governo della società; 2° per sollevarlo dalle pene del purgatorio, che forse dovrà patire per nostra cagione.

Abito.

- 1° L'abito della nostra società sarà secondo l'uso dei paesi in cui i soci dovranno stabilire la loro dimora.
- 2° I sacerdoti porteranno regolarmente la sottana lunga, eccetto che la ragione di viaggio od altro motivo persuadano altrimenti.
- 3° I radiatori per quanto è possibile andranno vestiti di nero. Il frasco dovrà almeno giungere fin sotto alle ginocchia.

Esterni.

- 1° Qualunque persona, anche vivendo nel secolo, nella propria casa, in uso alla propria famiglia può appartenere alla nostra società.
- 2° Egli non fa alcun voto, ma procurerà di mettere in pratica quella parte del regolamento che è compatibile colla sua età e condizione.

3° Per partecipazione dei beni spirituali della società bisogna che faccia almeno una promessa al Rettore di impiegare le sue sostanze e le sue forze nel modo che egli giudicherà tornare a maggior gloria di Dio.

4° Tale promessa però non obbliga sotto pena di colpa nemmeno veniale.

Formola de' voti.

1° Prima di fare i voti ogni confratello farà gli esercizi spirituali diretti specialmente a riflettere alla sua vocazione, ed instruirsi intorno alla materia di voti che egli intende emettere, qualora conosca chiaramente essere ciò secondo la volontà del Signore. Terminati gli esercizi spirituali, radunerà il Capitolo, e, se si può, si raduneranno tutti i confratelli della casa.

Il Rettore con colla e stola inviterà ognuno ad inginocchiarsi, quindi tutti insieme invocheranno i lumi dello Spirito Santo recitando alternativamente l' inno Veni, Creator Spiritus etc.

S. Emitte spiritum etc.

A. Et renovabis etc.

Oremus

Deus, qui corda fidelium etc.

Litanie della Beata Vergine coi versicoli:

Ora pro nobis etc. e coll' inno Oremus. Concede nos etc.

et S. Francesco di Sales Pater, Ave, Gloria

S. Ora pro nobis, Beate Francise

R. Ut digni efficiamur etc.

Oremus

Deus qui ad salutem animarum etc.

Quindi il confratello, e se non più uno per voto si porrà genuflesso in mezzo a due professe avanti al Rettore, di poi a chiara e intelligibile voce pronunzierà la seguente formola dei voti. Nella piena cognizione della fragilità e invol.

bilità della volontà mia, desideroso per l'arvenire
 di fare costantemente quelle cose che possono tornare
 a maggior gloria di Dio ed a vantaggio delle anime,
 io N. N. mi metto alla vostra presenza, onnipotente
 e sempiterno Iddio, e sebbene indegno del vostro aspetto,
 tuttavia confidato nella vostra bontà e misericordia
 infinita, improvvisamente dal desiderio di amarvi
 e servirvi, in presenza della Beatissima Vergine Ma-
 ria Immacolata, di S. Francesco di Sales e di tutti i san-
 ti del Paradiso, secondo il regolamento della società di
 S. Francesco di Sales, fo voto di castità, povertà, ed ubbidienza
 a Dio ed a voi, mio superiore, per lo spazio di tre anni,
 oppure ecc. Vi prego pertanto umilmente a volermi
 senza riserbo comandare quelle cose che a voi sembra-
 no di maggior gloria di Dio e di maggior vantaggio
 alle anime.

Voi intanto, o Dio di bontà, per l'immensa vostra
 clemenza, pel sangue di G. C. degnatevi di accettare
 questo sacrificio in rendimento di grazie per molti
 benefici che mi avete fatto, ed in espiazione de' miei
 peccati. Voi mi avete ispirato il desiderio di fare questo
 voto, voi concedetemi la grazia di adempirlo.

Sancta Maria Virgo Immacolata, S. Franciscus Salesi,
 omnes sancti et sanctae Dei intercedite pro me, ut
 Deum meum diligens, eique soli in hoc mundo ser-
 viens ad aeterna praemia merear pervenire. Amen.
 Audi il novello voto ardia a pone il suo nome in un
 libro ove sottoscriverà la scheda seguente:

Io sottoscritto ho letto e intese le regole della società di S. Fran-
 cesco di Sales e prometto di osservarle secondo la formula
 dei voti da me unta sottoscritto.

Torino il ... del mese di ... l'anno S. N.

Dopo si reciterà alternativamente il Te Deum; in fine di
 cui, se il Rettore giudicherà bene, farà una breve morale
 esortazione, e si terminerà col salmo Laudate Dominum
 omnes gentes etc.

ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE

D4720202